

Principio di diritto n. 16/2021

OGGETTO: Deducibilità perdite su crediti ex art. 101 del TUIR - periodo di competenza - prescrizione del credito

A prescindere dall'applicazione dei principi della c.d. derivazione rafforzata di cui all'articolo 83 del TUIR, l'articolo 101, comma 5, ultimo periodo, del medesimo TUIR conferma che gli elementi certi e precisi per la deduzione di una perdita su crediti sussistono "in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili".

A ciò va aggiunto che il citato articolo 101, comma 5, 5° periodo (come modificato dall'articolo 33, comma 5, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134) individua inequivocabilmente nella prescrizione del diritto alla riscossione del credito un elemento certo e preciso a cui collegare la deduzione della relativa perdita e la rilevazione del periodo d'imposta in cui operarla.

In altri termini, la perdita di qualsiasi diritto giuridico, economico e patrimoniale sul credito, che si configura con la prescrizione di ogni azione finalizzata a soddisfare la partita creditoria, è un'ipotesi che dà luogo in capo al creditore alla rilevazione contabile della perdita e alla deducibilità fiscale della stessa (cfr. la Circolare n. 24/E

del 1° agosto 2013).

In base alle modifiche apportate al comma 5-bis del citato articolo 101, sembra evincersi che l'avvenuta prescrizione del diritto di credito rappresenti il momento-limite oltre il quale la deduzione della relativa perdita (su credito) non sia più possibile, posto che la deduzione delle perdite su crediti vantati nei confronti di soggetti sottoposti a "procedure concorsuali" non è ammessa allorché la sua imputazione a conto economico avvenga in un periodo addirittura successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla vera e propria cancellazione del credito dal bilancio (come in caso di avvenuta prescrizione del credito - cfr. l'esemplificazione contenuta nella relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese, in attuazione dell'articolo 12 della legge 11 marzo 2014, n. 23, divenuto poi il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 - "Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 161-bis", XVII Legislatura, pag. 15 dello stampato).

IL DIRETTORE CENTRALE

(firmato digitalmente)